

DOCUMENTO TECNICO “CRITERI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE CONSEGUENTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELLE CAVE AI SENSI DELLA LEGGE 17/2004”

Art. 1 – Campo di applicazione

Sono tenuti a prestare le garanzie finanziarie i soggetti titolari delle autorizzazioni all’esercizio di cave ai sensi della legge regionale 17/2014.

Art. 2 – Modalità di prestazione

La garanzia finanziaria può essere costituita con le sotto indicate modalità:

1. deposito cauzionale, mediante il versamento presso un istituto di credito di una somma vincolata per il periodo prescritto, a favore del Comune ove ha sede l’attività estrattiva;
2. polizza fidejussoria, stipulata mediante una delle modalità previste dall’art. 1 della L. 10.06.1982 n. 348, ovvero:
 - a) mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito;
 - b) mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione opportunamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni, di cui al D.P.R. n. 449/1959 e s.m.i., che abbiano realmente esercitato, nell’ultimo quinquennio, il ramo cauzioni o il ramo crediti.

Gli importi delle garanzie finanziarie sono quelli richiamati nel successivo art. 5 e le stesse sono redatte secondo lo schema allegato al presente documento

Art. 3 – Termini di presentazione

Per le nuove attività la garanzia finanziaria deve essere prestata, prima della messa in esercizio della cava

Per le attività già in essere, i soggetti titolari di autorizzazione già in esercizio, ai sensi delle predette normative, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, devono provvedere ad adeguare, ovvero a prestare ex novo, le garanzie finanziarie nei 120 giorni successivi alla pubblicazione sul BURL.

In caso di rinnovo dell’autorizzazione le garanzie finanziarie dovranno essere presentate entro e non oltre 90 giorni dalla data di rilascio del nuovo provvedimento.

Art. 4 – Accettazione

Le garanzie finanziarie, qualora presentate nel rispetto di tutto quanto riportato nel presente atto, si intendono accettate dall'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, decorsi 30 giorni dalla data di effettiva consegna.

Art. 5 – Caratteristiche generali e importi

Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 17/2004 l'importo delle opere di recupero è individuato sulla base del prezzario regionale ed ai sensi dell'art. 8 del Regolamento regionale 5/2005 è possibile far riferimento anche a nuovi prezzi e prezzi di mercato.

Pertanto l'importo è stabilito da una perizia giurata del progettista/tecnico incaricato che determina i costi di recupero della cava sulla base del prezzario regionale o di nuovi prezzi.

In particolare in via transitoria, nelle more della conclusione definitiva del procedimento di aggiornamento del prezzario regionale si può far riferimento al prezzo allegato alla presente deliberazione previa specifica assunzione di impegno da parte del titolare al conguaglio dell'importo al completamento del procedimento di aggiornamento del prezzario regionale qualora i prezzi stabiliti risultassero diversi da quelli di cui alla nota prot. 24821 del 28/7/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna che ha comunicato la congruità dei prezzi di cui alla scheda allegata

La polizza può essere presentata per lotti funzionali di coltivazione e recupero ambientale, secondo il progetto approvato dall'ente competente ai sensi di legge, oppure secondo una planimetria che individui lotti topografici di scavo che deve essere presentata dal titolare al comune, in conformità con il progetto da ultimo autorizzato come specificato nella Deliberazione Giunta Regionale 177/2019 Approvazione "Linee programmatiche per le azioni strategiche finalizzate al rilancio e alla riqualificazione del settore estrattivo - Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, articolo 31", punto 1.1 "Verifica straordinaria" lettera e).

Lo svincolo delle polizze può avvenire secondo i medesimi lotti funzionali una volta verificata, secondo le norme di legge, l'avvenuta ultimazione dei lavori di recupero relativi al lotto funzionale per il quale è stato chiesto lo svincolo.

Le fidejussioni dovranno pertanto essere presentate all'Amministrazione comunale.

Per le nuove cave, inizialmente per il primo lotto e successivamente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio lavori sul lotto successivo.

Per le cave già in esercizio le polizze dovranno essere adeguate alla presente DGR per tutti i lotti in esercizio con i tempi di cui al precedente art. 3.

La mancata presentazione, da parte della società esercente la cava, della fidejussione relativa al lotto interessato, comporta, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 17/2004, la sospensione dell'attività estrattiva.

Art.6 – Riduzioni

Gli importi delle garanzie finanziarie come sopra calcolati sono ridotti:

- 10% in presenza di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, relativa all'impresa esercente;
- 25% in presenza di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, relativa all'impresa esercente e che comprenda anche la gestione del sito di cava identificato nel medesimo certificato;
- 50% in presenza di registrazione EMAS ai sensi del Reg. CEE 1221/2009.

Relativamente alle suddette certificazioni o registrazioni, il richiedente è tenuto a presentare, in allegato alla domanda di autorizzazione la copia del certificato/registrazione. La copia del certificato o della registrazione deve essere indirizzata all'Amministrazione comunale e regionale. È da tener presente che le certificazioni ambientali hanno una validità di 3 anni pertanto, per il mantenimento della riduzione, sarà onere delle imprese rinnovare le certificazioni per tutto il periodo dell'autorizzazione; nel contempo le Amministrazioni beneficiarie della fidejussione dovranno verificare il mantenimento delle condizioni che hanno determinato la riduzione della garanzia. Gli adeguamenti in riduzione dell'importo delle fidejussioni di cui sopra possono essere applicate, a seguito di specifica richiesta (corredata dalla relativa documentazione) delle società esercenti, per le attività estrattive in atto. La riduzione delle fidejussioni deve essere preceduta dall'accertamento da parte del beneficiario del rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, come sopra descritto.

Art. 7 – Durata

La durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella prevista all'art. 14 comma 2 della LR 17/2004. La durata delle garanzie finanziarie deve coprire la durata dell'autorizzazione all'esercizio maggiorata di due anni; ciò per consentire i necessari controlli sul recupero.